

**SPAGNA****Il Tribunale costituzionale si pronuncia sulla portata del potere di veto *presupuestario* del Governo nei confronti di iniziative che alterino il bilancio dello Stato**

23/04/2018

Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina *web* la sentenza del 12 aprile 2018, con cui ha respinto il conflitto di attribuzioni tra organi costituzionali dello Stato sollevato dal Governo nei confronti di taluni atti dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati adottati nel 2016 e riguardanti una iniziativa di riforma della legge sull'istruzione<sup>1</sup>.

Il fulcro del conflitto riguardava l'interpretazione dell'art. 134, comma 6, Cost., che stabilisce il c.d. *veto presupuestario*: ogni proposta o emendamento legislativo che comporti un aumento dei crediti o una diminuzione delle entrate del bilancio richiede che il Governo esprima il suo assenso.

Si tratta della terza occasione in cui il Tribunale costituzionale ha giudicato un conflitto tra organi costituzionali dello Stato<sup>2</sup>.

Nel caso di specie, il Governo aveva manifestato la sua contrarietà ad una proposta di legge organica presentata dal Gruppo parlamentare socialista volta a sospendere il calendario di attuazione della legge organica n. 8/2013, del 9 dicembre, legge finalizzata al miglioramento della qualità dell'istruzione. Il Governo riteneva che la sospensione avrebbe interessato la previsione di entrate contenuta nella legge n. 48/2015, del 29 ottobre, sul bilancio generale dello Stato per l'anno 2016. Tuttavia, l'Ufficio di Presidenza della Camera aveva dato seguito all'*iter* della proposta senza accogliere il veto del Governo, ritenendo che esso non avesse giustificato in modo obiettivo e sufficiente che la misura comportasse una incidenza sul bilancio.

Prima di entrare nel merito del ricorso, il *plenum* del Tribunale costituzionale si è soffermato sui caratteri particolari della legge di bilancio e sul sistema di equilibri e contrappesi concretizzato

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2018\\_036/2017-355STC.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_036/2017-355STC.pdf). Il comunicato stampa può essere consultato alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2018\\_036/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2036-2018.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_036/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2036-2018.pdf).

<sup>2</sup> Sulla giurisprudenza costituzionale in materia (SSTC 45/1986, del 17 aprile, e 234/2000, del 3 ottobre), v., in particolare, il FJ 3 della decisione.

Per la prima volta il Tribunale costituzionale si è pronunciato sull'interpretazione dell'art. 134, comma 6, Cost. nel quadro di un conflitto tra organi costituzionali. In precedenza, si era pronunciato su disposizioni analoghe contenute negli Statuti di autonomia di Estremadura e dei Paesi baschi (rispettivamente, SSTC 223/2006, del 6 luglio, e 242/2006, del 24 luglio): cfr. i FFJJ 4-5.

nell'art. 134 Cost., che affida al Governo l'iniziativa parlamentare nonché l'esecuzione del bilancio, e che attribuisce al Parlamento l'approvazione della legge di bilancio<sup>3</sup>.

Pur riconoscendo il ruolo preponderante del Governo in tema di bilancio e l'ampio margine di apprezzamento di cui gode per opporre il suo veto, il *plenum* del Tribunale costituzionale ha precisato quale sia la portata del potere sancito dall'art. 134, comma 6, Cost., interpretato alla luce del principio di lealtà costituzionale, ed ha di conseguenza dichiarato che: a) la prerogativa dell'Esecutivo, limitativa dell'attività del Parlamento, è circoscritta a misure la cui incidenza sul bilancio dello Stato sia reale ed effettiva; b) l'assenso del Governo deve riferirsi sempre al bilancio in vigore in quel momento, coerentemente con il principio di annualità del bilancio; c) il Governo può opporsi all'iniziativa solo quando questa incida direttamente sul bilancio e la motivazione adotta dal Governo deve esplicitare quale sia questa incidenza, precisando adeguatamente le concrete voci del bilancio interessate; d) all'Ufficio di Presidenza della Camera spetta esercitare una limitata funzione di qualificazione del criterio esplicitato dal Governo, funzione di natura giuridico-tecnica che non può rispondere a criteri di opportunità politica; in questo esame, l'Ufficio di Presidenza non può sostituirsi alla valutazione del Governo né ostacolare l'esercizio delle attribuzioni del Governo<sup>4</sup>.

Nella specie, il Governo aveva motivato il suo veto sull'assunto che la deroga o il blocco del calendario di attuazione della riforma della legge sull'istruzione avrebbe avuto gravi ripercussioni sul bilancio dello Stato, basate essenzialmente sulla possibile perdita – totale o parziale – di finanziamenti del Fondo sociale europeo.

Il *plenum* del Tribunale è giunto alla conclusione che l'Ufficio di Presidenza non aveva violato l'art. 134, comma 6, Cost., perché il Governo non aveva precisato l'impatto che l'iniziativa aveva effettivamente sulle entrate preventivate nella legge sul bilancio, riferendosi genericamente ad un'eventuale perdita di entrate derivanti da fondi europei; perdita che, non solo era una ipotesi, ma che, inoltre, non teneva conto del fatto che le regole di funzionamento del Fondo sociale europeo non permettevano di desumere automaticamente che dopo la novella la Spagna avrebbe inesorabilmente perso questa fonte di finanziamento<sup>5</sup>.

In seguito alla anticipazione della sentenza, il Gruppo parlamentare socialista ha chiesto all'Ufficio di Presidenza della Camera di riconsiderare oltre cinquanta iniziative di natura sociale vietate – a suo avviso – indiscriminatamente e *pro futuro* dai Governi Rajoy<sup>6</sup>.

*Carmen Guerrero Picó*

---

<sup>3</sup> V. il FJ 6.

<sup>4</sup> V. il FJ 7.

<sup>5</sup> V. il FJ 9.

<sup>6</sup> Cfr. *El PSOE recurre las iniciativas sociales vetadas por el Gobierno en el Congreso*, in *El País*, del 19 aprile 2018, [https://politica.elpais.com/politica/2018/04/19/actualidad/1524130228\\_113002.html](https://politica.elpais.com/politica/2018/04/19/actualidad/1524130228_113002.html).